

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 6 dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86, rubricato "Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 detta delimita l'ambito di applicazione del presente decreto e detta i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 conferma le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi.

L'articolo 4 regola l'accesso alla professione e istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi; definisce i requisiti necessari che consentono l'iscrizione al Registro; stabilisce le caratteristiche del titolo abilitativo all'esercizio della professione; consente l'iscrizione al Registro dei cittadini europei e extra UE già abilitati in altro Stato membro, secondo i criteri di ammissione da determinare con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 12, comma 1) e vieta alle SSD e ASD di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro.

L'articolo 5 riguarda il contratto di mandato sportivo. In particolare stabilisce: gli elementi che deve contenere, a pena di nullità; la necessità di apporre un termine di durata non superiore a due anni e le conseguenze dell'applicazione di termini difformi e clausole di tacito rinnovo; l'impossibilità di



stipularlo con più di due soggetti assistiti; la possibilità di prevedere una clausola di esclusiva in favore dell'agente; la nullità in caso di stipula da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito Registro o nei casi di incompatibilità e conflitto di interessi; l'obbligo di deposito del contratto da parte dell'agente sportivo; l'istituzione di un Registro dei contratti di mandato sportivo presso ciascuna federazione sportiva nazionale.

L'articolo 6 concernente i casi di incompatibilità e conflitto di interessi, definisce i soggetti cui è vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo e le attività che, per potenziale conflitto di interesse, sono vietate all'agente sportivo e segnatamente: avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo; offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità; avviare trattative o di stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.

L'articolo 7 definisce gli obblighi nell'esercizio dell'attività, tra cui l'aggiornamento professionale, l'osservanza del codice etico di cui all'art. 12 comma 2 cui nonché ogni altra normativa applicabile ivi comprese quelle formulate dal CONI, dall'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali.

L'articolo 8 riguarda il compenso spettante all'agente sportivo e in particolare: la definizione; la modalità di determinazione e di pagamento; la procedura di rendiconto annuale, da parte delle società e associazioni sportive dei lavoratori sportivi al CONI e alle federazioni, dei compensi erogati a ciascun agente sportivo; la definizione, i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport.

L'articolo 9 ha per oggetto le società di agenti sportivi. L'articolo definisce l'organizzazione, elencando le condizioni e i criteri per la costituzione. Il comma 2 specifica che la sottoscrizione di contratti di mandato sportivo sono subordinati all'iscrizione della società nella sezione "Società di agenti sportivi" dell'apposito Registro; il comma 3 stabilisce la procedura per l'iscrizione, mentre il comma 4, infine, preclude la possibilità di svolgere attività di agente sportivo a soci, collaboratori e dipendenti di società di agenti sportivi in operazioni in cui è coinvolta la società stessa.

L'articolo 10 regola il rapporto contrattuale tra il lavoratore sportivo minore e l'agente sportivo definendo: l'età minima dell'assistito; l'obbligo di sottoscrizione del contratto da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo; la nullità di accordi che prevedano pagamenti, utilità o beneficio in favore dell'agente sportivo; l'obbligo di redigere e depositare il contratto di mandato sportivo anche nella lingua di nazionalità del minore.

L'articolo 11 prevede che, con apposito decreto attuativo, ferme restando le fattispecie di responsabilità, in specie civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. Secondo il comma 2, il CONI istituisce una commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale, la cui composizione e attribuzioni, modalità di funzionamento sono determinate con apposito decreto di cui al comma 1 del successivo articolo.

L'articolo 12 al comma 1 stabilisce che entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con apposito decreto viene emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute



nel presente decreto, ossia: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI e una prova speciale presso le federazioni sportive nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici. Il comma 2 prevede che il CONI emani il Codice etico degli agenti sportivi; la violazione delle disposizioni del codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.

L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dall'applicazione delle norme del presente decreto.

L'articolo 14 detta norme transitorie e conferma la validità dei titoli abilitativi già conseguiti.

L'articolo 15 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 16 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 fornisce la definizione di Agente sportivo e ne delinea le funzioni facendo salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli dal 4 al 12 contengono disposizioni che rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Esse si riferiscono a: modalità di accesso alla professione; contratto di mandato sportivo; incompatibilità e conflitto d'interessi; obblighi nell'esercizio dell'attività; compenso; società di agenti sportivi; tutela dei minori; regime disciplinare e sanzioni.

Il funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – con oneri a carico del relativo bilancio. Dal Bilancio consuntivo 2019 del CONI si evince che per le spese di funzionamento de, pari a € 12.000, si fa fronte con gli stanziamenti ordinari. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI, tra i quali obbligatoriamente:

- a) un rappresentante del CONI, con il ruolo di Presidente;
- b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
- c) un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati

Il CONI organizza annualmente due sessioni di prova generale, che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di aprile e ottobre e ha ad oggetto una verifica, scritta e/o orale.



Pertanto la Commissione si riunisce, salvo casi straordinari, e a seconda del numero di ammessi all'esame orale, ragionevolmente sei volte l'anno. I componenti della suddetta Commissione operano tutti a titolo gratuito.

Agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui al comma 8 dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali. Per l'istituzione e la gestione del Registro dei contratti di mandato, le Federazioni sportive nazionali possono applicare una o più unità di personale interno in ragione del connesso "volume" di attività. I relativi oneri non possono dunque che gravare sulle risorse ordinarie destinate già destinate alle Federazioni medesime.

L'articolo 13 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 introduce norme transitorie dalla cui applicazione non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 indica le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 16 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale

27 NOV. 2020



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo *de quo*, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, mira a perseguire da un lato esigenze di coordinamento del testo delle disposizioni vigenti sia sotto il pro-filo formale che sostanziale; dall'altro innova la disciplina normativa estendendone l'ambito di applicazione anche al settore dilettantistico, e prevedendo l'emanazione, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di un codice etico degli agenti sportivi volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone del seguente provvedimento legislativo:

- legge 27 dicembre 2017, n.205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2018)"

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma I, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme suscettibili di delegificazione.

Si rinvia a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si rilevano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni:

a) **Agente sportivo**: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

b) **Lavoratore sportivo**: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

L'introduzione delle definizioni di cui sopra contribuisce a perseguire fini di chiarezza, comprensibilità e coerenza giuridica delle regole, indici consustanziali di *better regulation*.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono previste norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si rinvia a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell’Air e principali conclusioni

L’analisi di impatto della regolazione muovendo dal vigente quadro normativo di riferimento in materia di agenti sportivi rileva le carenze e le criticità ordinali che qualificano come necessario un intervento normativo in grado di definire su base primaria la figura professionale dell’agente sportivo, criteri e modalità di accesso alla professione rimandando alla normativa di grado secondario la sola definizione degli aspetti più tecnici.

Gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire sono di portata rilevante e riguardano non solo la creazione di un quadro normativo coerente ed omogeneo, ma anche in grado di assicurare imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi.

L’indifferibilità e la necessità dell’intervento rendono inopportuna e perniciosa per l’operatività della disciplina del settore l’ipotesi di inerzia normativa (cd. opzione zero). Del resto, l’opzione normativa prescelta costituisce l’unica possibile stante la previsione con legge 8 agosto 2019, n.86 di precisi criteri e principi direttivi, fra i quali rientra l’adozione di uno o più decreti legislativi.

Lo schema di decreto riconduce a coerenza la disciplina di settore, estende l’ambito di applicazione anche al settore dilettantistico e prevede l’emanazione di un codice etico in grado di assicurare elevati livelli di imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell’attività.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Con l’istituzione della figura professionale dell’agente sportivo e, con essa, del registro nazionale cui tali professionisti devono iscriversi avvenuta ad opera dell’articolo 1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 e, ancor più segnatamente, con le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, il Legislatore domestico ha abbandonato i binari tracciati con la riforma della FIFA ispirata alla liberalizzazione della professione.

Ciò invero ha creato non poche distonie per gli operatori del settore e per i diretti interessati, in particolare per quelli che, ancorché operanti anche con società calcistiche ed atleti italiani, siano ed operino prevalentemente all’interno di Federazioni sportive estere. Con conseguenti difficoltà applicative, specie in un settore – quello per l’appunto dell’intermediazione in favore di club ed atleti, spesso in occasione di negoziazioni di operazioni connotate da elementi di internazionalità – in cui l’armonizzazione tra sistemi e relative regolamentazioni risulta indispensabile.

La forte incidenza delle previsioni del suindicato decreto sul settore degli agenti sportivi e, in particolare modo quella della norma di cui all'articolo 7 che sancisce la nullità dei contratti stipulati da soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, ha provocato non pochi problemi in sede applicativa per tutti quegli agenti che, pur non in possesso di titolo abilitativo, hanno legittimamente operato sino a quel momento in virtù della *deregulation*.

Per tali motivi, il legislatore, tanto statale, quanto sportivo, si è visto costretto ad intervenire - con una sequela di decreti e comunicati di carattere temporaneo - al fine di differire il termine di decorrenza esclusiva del nuovo regime, ove si prevedeva inizialmente la legittimazione transitoria in favore degli agenti iscritti ai previgenti registri ad operare sino al 31 dicembre 2019.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

A fronte del frastagliato e lacunoso quadro normativo che disciplina l'ordinamento sportivo, il legislatore delegante con le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto del 2019, n. 86, ha ritenuto non più differibile la risoluzione delle problematiche derivanti dalla mancanza di un quadro normativo organico e di procedure idonee a soddisfare l'esigenza di certezza negli operatori del diritto e negli attori del mondo sportivo coinvolti.

Lo schema di provvedimento proposto intende dunque perseguire da un lato esigenze di coordinamento del testo delle disposizioni vigenti sia sotto il profilo formale che sostanziale; dall'altro innova la disciplina normativa estendendone l'ambito di applicazione anche al settore dilettantistico, e prevedendo l'emanazione, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di un codice etico degli agenti sportivi volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari gli agenti sportivi, le società di agenti sportivi, nonché i lavoratori sportivi, anche minorenni, assistiti dagli agenti sportivi.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) creazione di un quadro normativo omogeneo attraverso il riordino della disciplina in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive;
- B) disciplinare il funzionamento dell'attività professionale dell'agente sportivo;
- C) estensione dell'ambito applicativo della disciplina in materia di agente sportivo al settore dilettantistico;
- D) assicurare imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi;
- E) emanazione codice etico degli agenti sportivi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- numero di iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi;
- numero di agenti sportivi che opereranno nel settore sportivo dilettantistico;
- numero di lavoratori sportivi, anche minorenni, che verranno assistiti dagli agenti sportivi.
- numero di violazioni al codice etico nell'attività di agente sportivo.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Le criticità evidenziate in riferimento alla mancanza di organicità dell'ordinamento sportivo ed il rilevante impatto sui destinatari finali che discende dal minor grado di certezza e di effettività del quadro normativo hanno indotto il legislatore a considerare assolutamente necessario l'intervento normativo. Tale intervento deve rispondere non solo alle esigenze di coordinamento normativo, ma ha anche il compito di attuare una sistemazione complessiva della materia.

Non sono state esplorate soluzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone, per un duplice ordine di ragioni di carattere sostanziale, ovverosia, la prescrizione di chiari principi e criteri direttivi per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo nonché l'assenza di margini di discrezionalità per l'Amministrazione circa possibili differenti modalità di intervento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto presenta l'indubbio vantaggio di sistematizzare un complesso di regole che, disciplinando la materia dei rappresentanti degli atleti e delle società sportive nonché delle modalità di accesso alla professione e i conflitti di interessi, garantisce imparzialità, indipendenza e la trasparenza nell'attività di agente sportivo.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) LE AZIONI PER LA PUBBLICITÀ E PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) STRUMENTI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I MECCANISMI EVENTUALMENTE PREVISITI PER LA REVISIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento normativo è stata udita l'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (A.I.A.C.S.) che ha fornito suggerimenti operativi sui temi afferenti l'incompatibilità e i conflitti di interessi nell'attività di agente sportivo.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con i gruppi parlamentari di maggioranza.